

NORMATIVA

## CORONAVIRUS

17 aprile 2020

### Applicazione del DL Cura Italia agli adempimenti per la disciplina Fgas

#### In breve

Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato due circolari che forniscono indicazioni per l'applicazione di quanto previsto nel DL Cura Italia in relazione agli obblighi derivanti dalla disciplina sugli Fgas.

TES/ASI 137/20

#### Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#). Nello stesso box sono disponibili diversi "Link utili", anche quelli per l'accesso ai siti delle Prefetture per le istruzioni relative alle necessarie comunicazioni di prosecuzione dell'attività in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 22 marzo 2020.

#### Circolare ministeriale in materia di rinnovo delle certificazioni

Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato il 23 marzo 2020 una prima circolare riguardante l'applicazione del DL Cura Italia<sup>(1)</sup> agli **adempimenti derivanti dalla normativa sui gas fluorurati ad effetto serra (Fgas) (Allegato 1)**. E' chiarito che, per effetto dell'articolo 103, comma 2, i **certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese<sup>(2)</sup> in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno validi fino al 15 giugno 2020**. Attualmente, non vi sono indicazioni per un'eventuale proroga dei certificati in scadenza dopo il 15 aprile 2020.

#### Circolare del Ministero dell'Ambiente su obblighi di controllo e comunicazioni

L'articolo 103, comma 1 del cd. DL Cura Italia ha disposto di non considerare il periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 al fine del calcolo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Il termine del 15 aprile è stato successivamente prorogato al 15 maggio 2020 dal cd. DL Liquidità<sup>(3)</sup>.

Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato il 6 aprile una circolare che fornisce indicazioni sull'applicazione dell'articolo 103, comma 1 ad alcuni **adempimenti riguardanti le apparecchiature contenenti Fgas** (Allegato 2). In particolare:

- **in caso di scadenza dei termini per il controllo delle perdite sulle apparecchiature<sup>(4)</sup>** nel periodo compreso **tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020**, la sospensione prevista dall'articolo 103 non può essere applicata e **tali controlli dovranno comunque essere effettuati**, salvo nei casi specificati in circolare;
- **il termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite sulle apparecchiature contenenti Fgas<sup>(5)</sup> è sospeso dal 23 febbraio al 15 maggio 2020** (compresi).

## Allegati

	1. Circolare 20460 del 23 marzo 2020
	2. Circolare 24526 del 06 aprile 2020

## Note

- (1) Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020).
- (2) ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018.
- (3) Articolo 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”* (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 94 dell'8 aprile 2020).
- (4) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014.
- (5) ai sensi dell'articolo 16, comma 8 del DPR 16 novembre 2018, n. 146.



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

Il Direttore Generale

A tutte le persone fisiche e le imprese certificate  
ai sensi del D.P.R. n. 146/2018

Agli Organismi di Certificazione di cui all'articolo  
5 del D.P.R. n. 146/2018 (elenco in allegato)

Alle Associazioni degli Organismi di Valutazione  
della Conformità (elenco in allegato)

Alle Associazioni di categoria

Ad Unioncamere

Ad Ecocerved

Ad ACCREDIA

**OGGETTO:** *Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione dell'articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra*

## **1. Introduzione.**

L'articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020, disciplina la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile, in conseguenza degli effetti determinati dall'epidemia COVID-19.

Il comma 2 del citato articolo 103 prevede che *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”*.

Con la presente Circolare si intendono chiarire gli aspetti applicativi di quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.

Come noto, il D.P.R. n. 146/2018 recante attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra disciplina, tra le altre cose, il sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese, che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di determinate apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

In particolare, gli articoli 7 e 8 del citato D.P.R. n. 146/2018 prevedono che le persone fisiche e le imprese che svolgono le citate attività devono essere in possesso di un certificato rilasciato dagli Organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA e designati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Tali certificati hanno una validità di dieci anni per le persone fisiche e di cinque anni per le imprese e devono essere rinnovati, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei certificati medesimi.

Le persone fisiche e le imprese che intendono conseguire la certificazione devono:

- i) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale di cui all'articolo 15 del D.P.R. n.146/2018;
- ii) presentare richiesta di certificazione ad uno degli Organismi di certificazione accreditati e designati;
- iii) nel caso delle persone fisiche, sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008;
- iv) nel caso delle imprese, dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea come previsto dall'Allegato B 2.1 del D.P.R. n. 146/2018.

Entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei certificati le persone fisiche e le imprese dovranno presentare apposita istanza di rinnovo di certificazione ad uno degli Organismi di certificazione accreditati e designati.

Per il rilascio di nuove certificazioni nonché alle verifiche annuali di mantenimento delle stesse si rimanda alle specifiche Circolari tecniche di ACCREDIA, ed in particolare alla Circolare informativa N° 03/2020 e N° 04/2020 e la Circolare tecnica DC N° 06/2020.

## **2. Modalità di applicazione dell'articolo 103, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.**

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra, si rappresenta quanto segue.

### **2.1. Estensione della validità delle certificazioni**

I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno validi fino al 15 giugno 2020.

Al fine di rendere valida l'estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata del *Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate* ([www.fgas.it](http://www.fgas.it)), a prorogare fino al 15 giugno 2020 le date dei certificati da loro

rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi), secondo quanto dall'articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Considerato che ACCREDIA, in quanto organismo unico nazionale di accreditamento, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, è designato ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli Organismi di certificazione, a partire dalla data della presente circolare, si adopera per monitorare l'attività degli Organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 146/2018 di prorogare fino al 15 giugno 2020, le date dei certificati da loro rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi).

## **2.2. Aggiornamento del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate**

Unioncamere, tramite il gestore dell'infrastruttura telematica del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, metterà a disposizione gli strumenti telematici che consentono, con le medesime modalità attualmente utilizzate per la trasmissione dei certificati e senza ulteriori oneri, la comunicazione, da parte degli Organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 146/2018, del prolungamento al 15 giugno della validità dei soli certificati, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 103, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

A seguito di questa comunicazione, che avrà immediata efficacia, le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno visibili nella "Sezione C - Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate" del citato Registro.

A supporto dell'attività gli Organismi di certificazione potranno accedere ad un elenco dei certificati di propria competenza rientranti in questa fattispecie.

La presente Circolare è pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione, sul sito [www.fgas.it](http://www.fgas.it) e sul sito di ACCREDIA.

Giusy Lombardi

## ALLEGATO

### ELENCO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

- AICQ SICEV S.r.l.
- AJA Registrars Europe S.r.l.
- APAVE CERTIFICATION ITALIA S.r.l.
- APAVE ITALIA CPM S.r.l.
- CEPAS S.r.l.
- CERTIEURO S.r.l.
- CERTIQUALITY S.r.l.
- CSI S.p.A.
- DEKRA Testing and Certification S.r.l.
- DI.QU. S.r.l.
- DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.
- EN.I.C. s.r.l.
- ICIM S.p.A.
- ICMQ S.p.A.
- IMQ S.p.A.
- INTERTEK ITALIA S.p.A.
- ITEC - Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione S.r.l.
- KIWA CERMET Italia S.p.A.
- MTIC Intercert S.r.l.
- Q.C.B. ITALIA S.r.l.
- RINA Services S.p.A.
- S.T.S. Servizi e Tecnologie di Saldatura S.r.l. - Certificazioni
- SGS Italia S.p.A.
- TEC EUROLAB S.r.l.
- TECNEA ITALIA S.r.l. a socio unico
- TÜV Italia S.r.l.
- Verigas S.r.l.

### ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

- CONFORMA
- Federazione CISQ
- AIOICI
- ALPI Associazione
- U.N.O.A.



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

Il Direttore Generale

**Agli operatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) del DPR n. 146/2018**

**Alle imprese certificate di cui all'articolo 8 del DPR n. 146/2018**

**OGGETTO:** Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione dell'articolo 103, comma 1, in materia di termini per i controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e sui termini di comunicazione degli stessi ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del DPR n. 146/2018.

## 1. Introduzione

L'articolo 103 del Decreto Legge n. 18/2020 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020) recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, ha previsto, al comma 1, che *“ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”*.

Tale disposizione è stata espressamente interpretata dall'Ufficio legislativo di questo Ministero nei termini che seguono: la norma *“prevede una generalizzata ipotesi di sospensione dei termini procedurali per il periodo 23 febbraio – 15 aprile 2020. Tale periodo (pari a 52 giorni) non est computandum nell'ambito di tutti i procedimenti amministrativi e lo stesso va aggiunto a tutti i termini, anche quelli endoprocedimentali. In pratica tutti i termini vengono traslati di 52 giorni. Trattandosi di sospensione (e non di proroga) a far data dal 15 aprile i termini inizieranno nuovamente a decorrere partendo da quello già maturato al 22 febbraio: la sospensione (in analogia a quanto previsto in via generale dal codice civile in materia di prescrizione: art.2945) opera come una parentesi rispetto al decorso del termine”*.

Con la presente Circolare si intendono chiarire gli aspetti applicativi dell'articolo 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con riferimento ai termini previsti dall'articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e della relativa comunicazione alla Banca Dati ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del DPR n. 146/2018 in materia di comunicazione dei controlli delle perdite sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

L'articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento europeo disciplina le frequenze con le quali devono essere effettuati i controlli delle perdite su determinate apparecchiature in base al contenuto di gas fluorurati a effetto serra in esse contenuti, espresso in tonnellate di CO2 equivalente.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 16, comma 8 del DPR 16 novembre 2018, n 146, recante *“Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”*, le imprese certificate che effettuano i controlli periodici delle perdite di cui all'articolo 4 del

Regolamento (UE) n. 517/2014, devono comunicare alla Banca Dati, gestita dalla Camera di Commercio competente, le informazioni richieste dai commi 4, 5 e 7, del medesimo articolo 16, **entro il termine di 30 giorni** dalla data di effettuazione del controllo.

Il quadro normativo descritto, con particolare riferimento al decorso dei termini ai fini dei controlli periodici delle perdite e della relativa comunicazione prevista dall'articolo 16, comma 8, del DPR 16 novembre 2018, n 146, deve essere ora interpretato alla luce delle disposizioni emergenziali adottate al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologia da Covid-19.

## **2. Modalità di applicazione dell'articolo 103, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18**

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel campo degli obblighi di controllo delle perdite periodico e di comunicazione di cui all'articolo 16, comma 8, del DPR 16 novembre 2018, n 146 sui gas fluorurati a effetto serra, si rappresenta quanto segue.

### **2.1 Termini per l'obbligo dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014.**

La sospensione dei termini prevista dall'articolo 103, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, non può essere applicata ai termini di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014 per lo svolgimento dei controlli delle perdite obbligatori. Questa Amministrazione tuttavia, intende chiarire che, in caso di scadenza dei termini per il controllo sulle apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli stessi dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l'impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi) e/o sia dimostrabile l'assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID19.

### **2.2 Sospensione dei termini per la comunicazione dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 16, comma 8, del dall'articolo 16, comma 8, del DPR 16 novembre 2018, n 146.**

Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra ai sensi dell'articolo 16, comma 8 del DPR 16 novembre 2018, n 146, si ritiene che la decorrenza dei citati termini sia sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 compresi, e riprenda a decorrere dal 16 aprile 2020.

Nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l'effetto di estendere il periodo di 52 giorni di cui all'articolo 103 del D.L. n. 18/2020, la presente circolare dovrà intendersi automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di sospensione.

La presente Circolare è pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione, sul sito del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate e sul sito della Banca Dati.

Giusy Lombardi